

Delibera n° 169

Estratto del processo verbale della seduta del

2 febbraio 2018

oggetto:

LR 14/1991, ART 3, COMMA 3. ASSEGNI DI STUDIO PER LA FREQUENZA DI SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE NON STATALI. DETERMINAZIONE DELLA MISURA MASSIMA DEGLI ASSEGNI DI STUDIO E DIFFERENZIAZIONE IN BASE AL GRADO DI SCUOLA. DETERMINAZIONE DEL LIMITE MASSIMO E DELLE FASCE DELL'ISEE RILEVANTI AI FINI DELL'ACCESSIBILITÀ AL BENEFICIO E DELL'APPLICAZIONE DELL'ORDINE DI PRIORITÀ. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.

Debora SERRACCHIANI	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio BOLZONELLO	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Loredana PANARITI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Paolo PANONTIN	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Francesco PERONI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Mariagrazia SANTORO	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Cristiano SHAURLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Maria Sandra TELESCA	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Gianni TORRENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sara VITO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Gabriella DI BLAS Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 "Norme integrative in materia di diritto allo studio" e successive modifiche ed integrazioni, che prevede la concessione di assegni di studio a favore degli alunni iscritti a scuole dell'obbligo e secondarie non statali, parificate o paritarie o riconosciute con titolo di studio avente valore legale, istituite senza fine di lucro che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge stessa;

Visto in particolare l'art. 3, comma 3, lettera a), della citata legge regionale 14/1991, il quale stabilisce che la misura massima degli assegni di studio è fissata annualmente con deliberazione di Giunta regionale in un importo differenziato per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado e che lo stesso è determinato sulla base della stima del costo medio complessivo di iscrizione e frequenza ai rispettivi corsi di studio;

Vista la deliberazione n. 153 del 3 febbraio 2017 con la quale è stata fissata, per l'anno scolastico 2016/2017, la misura massima degli assegni di studio come di seguito indicato:

scuola primaria	euro 730,00
scuola secondaria di primo grado	euro 1.030,00
scuola secondaria di secondo grado	euro 1.430,00

Considerato che, con riferimento all'anno scolastico 2017/2018, i dati relativi ai costi di iscrizione e frequenza delle scuole non statali frequentate dagli alunni residenti nel territorio regionale, forniscono i seguenti costi medi complessivi:

scuola primaria	2.980,00 euro
scuola secondaria di primo grado	4.070,00 euro
scuola secondaria di secondo grado	4.780,00 euro

Verificato che, rispetto all'anno scolastico 2016/2017, i costi di sola iscrizione e frequenza per l'anno scolastico 2017/2018 hanno comportato variazioni in aumento che oscillano dall'1% circa per le scuole primarie al 9% circa per le scuole secondarie di primo grado;

Preso atto che il comma 3 bis dell'articolo 3 della citata legge regionale n. 14/1991 dispone che, qualora le risorse disponibili siano insufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno, gli assegni sono erogati in ordine di priorità decrescente, definito sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e con i criteri ivi indicati;

Ritenuto pertanto, in considerazione dei diversi elementi sopra indicati e della perdurante scarsità di risorse da destinare ai benefici di cui alla citata Lr 14/1991, di determinare per l'anno scolastico 2017/2018 gli stessi importi massimi degli assegni stabiliti per l'a.s. 2016/2017, come di seguito evidenziato:

scuola primaria	euro 730,00
scuola secondaria di primo grado	euro 1.030,00
scuola secondaria di secondo grado	euro 1.430,00

con la specificazione che, in caso di eccedenza del fabbisogno complessivamente risultante dalla somma dei contributi ammissibili rispetto alle risorse disponibili, trova applicazione l'articolo 3, comma 3 bis, della LR 14/1991;

Rilevato che, ai sensi del comma 3, lettere b), c) e d), del richiamato art. 3 della LR 14/1991, con deliberazione della Giunta regionale sono altresì determinati annualmente:

- il limite massimo dell'ISEE ai fini dell'ammissibilità del beneficio;
- le fasce dell'ISEE da considerarsi ai fini dell'applicazione dell'ordine di priorità decrescente di cui al precedente comma 2;
- la misura percentuale dell'assegno da concedersi ai richiedenti il cui nucleo familiare rientra in ciascuna delle fasce ISEE;

Ritenuto di confermare in euro 33.000,00 il limite massimo dell'ISEE ai fini dell'ammissibilità del beneficio, già stabilito per l'anno scolastico 2016/2017 con la citata deliberazione n. 153/2017 e di confermare altresì le seguenti fasce di ISEE da considerarsi ai fini dell'applicazione dell'ordine di priorità di cui all'art. 3, comma 2, della LR 14/1991:

Fascia	Valore ISEE minimo	Valore ISEE Massimo
Prima fascia	euro 0,00	euro 20.000,00
Seconda fascia	euro 20.000,01	euro 25.000,00
Terza fascia	euro 25.000,01	euro 33.000,00

Ritenuto infine di confermare come segue la misura percentuale degli assegni di studio rispetto al valore massimo degli stessi:

Fascia	Valore assegno di studio
Prima fascia	Valore massimo
Seconda fascia	75% del valore massimo
Terza fascia	50% del valore massimo

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 quater, della legge regionale 14/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 11, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020) il termine di presentazione delle domande di contributo relative all'anno scolastico 2017/2018 è stato fissato al 30 aprile 2018;

Su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università;

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Per quanto in premessa indicato, la misura massima degli assegni di studio per l'anno scolastico 2017/2018 previsti dalla legge regionale 2 aprile 1991, n 14 "Norme integrative in materia di diritto allo studio", e successive modificazioni e integrazioni, è la seguente:

scuola primaria	euro 730,00
scuola secondaria di primo grado	euro 1.030,00
scuola secondaria di secondo grado	euro 1.430,00

2. Il limite massimo dell'ISEE ai fini dell'ammissibilità del beneficio è fissato in euro 33.000,00;
3. Le fasce di ISEE da considerarsi ai fini dell'applicazione dell'ordine di priorità di cui al medesimo articolo 3, comma 2, della LR 14/1991 sono le seguenti:

Fascia	Valore ISEE minimo	Valore ISEE Massimo
Prima fascia	euro 0,00	euro 20.000,00
Seconda fascia	euro 20.000,01	euro 25.000,00
Terza fascia	euro 25.000,01	euro 33.000,00

4. La misura percentuale degli assegni di studio rispetto al valore massimo di cui al precedente punto 1. è la seguente:

Fascia	Valore assegno di studio
Prima fascia	Valore massimo
Seconda fascia	75% del valore massimo
Terza fascia	50% del valore massimo

5. in caso di eccedenza del fabbisogno complessivamente risultante dalla somma dei contributi ammissibili rispetto alle risorse disponibili, trova applicazione l'articolo 3, comma 3 bis, della LR 14/1991;
6. La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE